



COMUNE DI LANUVIO

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO REGOLAMENTO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 15.11.2012

Settore VII

Assetto del Territorio

Ufficio Edilizia Privata – Pianificazione urbanistica - Condonò edilizio

INDICE

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	1
Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	1
Art. 3 - NOMINA E DESIGNAZIONE.....	2
Art. 4 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE.....	2
Art. 5 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE	3
Art. 6 - OBBLIGHI E FACOLTA' DEI COMPONENTI.....	3
Art. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	4
Art. 8. ONERI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	5
Art. 9. NORMA DI RINVIO	5

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. È istituita la Commissione Locale per il Paesaggio (di seguito "Commissione") ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") e dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

2. Ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. 42/2004 la Commissione è "supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica".

3. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Lanuvio.

4. L'istituzione della Commissione soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004 per l'esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

5. La Commissione per il Paesaggio esprime pareri obbligatori nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004, delegati al Comune di Lanuvio ai sensi della l.r. 8/2012 nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici.

6. I pareri della Commissione per il Paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono richiamati nell'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono presupposto necessario.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è formata da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti con diritto di voto, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.

2. I componenti devono aver maturato una qualificata esperienza nelle materie di cui al comma 1, o nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente.

3. Ai lavori della Commissione per il Paesaggio partecipa, senza diritto di voto il responsabile al rilascio dell'autorizzazione paesaggistiche o suo delegato.

4. La Commissione è così articolata:

- a) n. 1 laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali;
- b) n. 1 laureato in materie botanico - vegetazionali, agronomiche e forestali;
- c) n. 2 laureati in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica;

d) n. 1 laureato in materie attinenti la storia del territorio, i beni culturali e l'archeologia.

Tutte le figure professionali sono reciprocamente surrogabili qualora non fossero presentate domande in numero sufficiente, tra quelle sopra indicate, a ricoprire la totalità delle figure professionali previste.

5. I componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma di laurea magistrale attinente le materie elencate al comma precedente; devono essere maggiorenni e ammessi all'esercizio dei diritti politici. Devono altresì essere iscritti, alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico ai competenti Ordini o Collegi professionali, ove istituiti.

5. Non possono far parte della Commissione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i dipendenti dell'Ente.

6. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Per l'intera durata del mandato i componenti della Commissione non possono assumere incarichi di progettazione, da parte di committenti privati per interventi da sottoporre al parere della Commissione stessa.

ART. 3 – NOMINA E DESIGNAZIONE

1. I componenti della Commissione sono individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito Avviso pubblico.

2. L'Avviso pubblico viene pubblicato sul sito web e all'Albo Pretorio comunale. Dello stesso viene data comunicazione (in versione integrale) agli Ordini e Collegi Professionali competenti della Provincia di Roma. I curricula vengono valutati da apposita Commissione. Questa deve individuare nominativi con competenze e professionalità armonicamente equilibrate.

3. Le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui saranno indicati: il possesso del diploma di laurea magistrale attinente alle materie indicate all'art. 2 comma 4; le esperienze professionali maturate nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie; eventuali ulteriori titoli/esperienze professionali acquisiti (partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della l.r. 8/2012 il Comune trasmette alla Regione Lazio copia del provvedimento istitutivo della Commissione, delle nomine dei componenti e dei rispettivi curricula.

ART. 4 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata.

2. Alla scadenza del termine di mandato di cui al comma precedente, la Commissione opera fino alla nomina della nuova Commissione.

3. In tutti i casi, i componenti della Commissione durano in carica per un periodo non superiore comunque a cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 5 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione esprime parere obbligatorio:

a) nei casi previsti dall'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale) come modificata dalla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 (conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) nell'ambito dell'esercizio della funzione delegata dalla Regione Lazio al Comune di Lanuvio in materia di autorizzazione paesaggistica, di cui Determinazione n. B0684 del 12/02/2010;

b) nei casi previsti dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

2. La Commissione è tenuta a esprimersi anche su progetti preventivi e su interventi pubblici e privati per i quali il Settore VII reputi utile il parere della Commissione.

3. La Commissione, stanti le specifiche competenze degli Uffici Comunali previste dalla legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

4. La Commissione non si esprime, invece, sugli aspetti edilizi, né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento.

ART. 6 - OBBLIGHI E FACOLTA' DEI COMPONENTI

1. I componenti sono obbligati:

a) al fine di consentire urgenti quanto formali comunicazioni, a dotarsi di Posta Elettronica Certificata, entro i dieci giorni successivi alla convocazione della prima seduta;

b) in caso di impedimento alla partecipazione di una seduta formalmente convocata, a darne preavviso con motivata giustificazione.

2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione.

3. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente art. 2;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione;

4. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza dei presenti il proprio Presidente e il Vice Presidente, in assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni. In caso di assenza di entrambi, assume la funzione di Presidente supplente il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta;

2. La Commissione si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre componenti.

3. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, purché in numero non inferiore a tre, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La Commissione è convocata dal Responsabile al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o, in caso di suo impedimento, da un suo delegato. La convocazione deve essere comunicata per iscritto, anche per le vie brevi (posta elettronica) e pervenire almeno 1 giorno prima della seduta unitamente all'ordine del giorno compilato dal Responsabile.

5. Il Responsabile del Settore VII - Assetto del Territorio può designare un funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, che ne redige i verbali, senza diritto di voto. In alternativa le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro designato dal Presidente.

6. Il Responsabile al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e svolge le seguenti funzioni:

a) mette a disposizione della commissione le pratiche da sottoporre a parere, complete di istruttoria esaustiva;

b) acquisisce le eventuali integrazioni richieste dalla commissione.

7. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 12.

8. Vi é interesse all'argomento: quando il componente della Commissione partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

9. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. La Commissione ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, in merito ai progetti esaminati. Tali soggetti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.

11. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere.

12. La Commissione ha facoltà di eseguire sopralluoghi per l'espressione del parere.

13. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

14. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Dei verbali delle sedute della Commissione deve essere tenuto apposito registro.

15. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.

16. Il verbale é firmato dal segretario estensore e dai componenti della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi.

ART. 8. ONERI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.lgs. 42/2004, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

ART. 9. NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.